



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, ROMEO, BERGESIO, CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, GARAVAGLIA, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, STEFANI, TOSATO e PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2026

Modifiche all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di divieto dell’uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione dell’articolo 612-ter.1 del codice penale e modifiche agli articoli 6 e 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all’occultamento del volto

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di intervenire in una materia particolarmente delicata, nella quale si intrecciano profili di ordine e sicurezza pubblica, principi costituzionali, tutela della dignità della persona e processi di integrazione sociale.

Tre sono le fondamentali motivazioni che inducono a sottoporre all'esame del Parlamento il presente disegno di legge.

In primo luogo, si ravvisa la necessità di garantire certezza applicativa alla normativa vigente in materia di divieto di occultamento del volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, attualmente disciplinata dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

La formulazione attuale, che consente l'occultamento del volto in presenza di « giustificati motivi », ha nel tempo generato incertezze interpretative, rimettendo alla valutazione caso per caso dell'autorità giudiziaria e delle Forze dell'ordine l'individuazione delle situazioni legittimanti. Tale margine interpretativo rischia di determinare applicazioni disomogenee sul territorio nazionale.

Con il presente intervento normativo si intende pertanto eliminare queste ambiguità, chiarendo in modo espresso e inequivocabile l'ambito del divieto e le relative eccezioni, al fine di assicurare uniformità applicativa e maggiore efficacia nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La seconda motivazione risiede nel contesto europeo.

L'adozione, da parte del Parlamento italiano, di una disciplina analoga a quella già vigente in altri Stati membri dell'Unione europea – in Francia dal 2010 – rafforzerebbe la posizione dell'Italia nel dialogo isti-

tuzionale europeo, consolidando un orientamento comune volto alla tutela dei principi fondamentali condivisi.

Una disciplina armonizzata contribuirebbe, inoltre, a rendere più coerente l'azione degli Stati membri nella gestione di fenomeni che presentano evidenti implicazioni sovranazionali.

La terza e più rilevante motivazione attiene alla tutela della dignità e della libertà delle donne.

La proposta normativa si fonda sul principio, sancito dalla Costituzione italiana e dai valori comuni dell'Unione europea, secondo cui non è accettabile che una donna sia indotta o costretta a comportamenti o forme di abbigliamento che la pongano in una condizione di sottomissione o discriminazione.

Il rispetto della libertà personale e dell'eguaglianza sostanziale tra uomo e donna costituisce un cardine dell'ordinamento repubblicano. In tale prospettiva, la costrizione all'occultamento del volto viene considerata non già come una libera espressione individuale, bensì – ove imposta – come manifestazione di una condizione di subordinazione incompatibile con i valori costituzionali e con i principi di integrazione sociale.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975. In primo luogo espunge il riferimento ai giustificati motivi che possano consentire di celare il proprio volto, vietando espressamente anche gli indumenti o gli accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa, e indicando in modo chiaro e inequivocabile i casi di esclusione del divieto, in modo da evitare che sul punto possano es-

servi interpretazioni difformi. In particolare, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 5 per le manifestazioni a carattere sportivo, si stabilisce che il divieto non si applichi nei luoghi di culto, nei casi in cui l'occultamento del viso sia necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l'uso del casco sia previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento.

L'articolo 2 introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato, ossia la costrizione all'occultamento del volto, punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. Sempre con riguardo alle finalità già sopra espresse, viene previsto l'aumento della pena della metà se il fatto è commesso a danno di una donna, di un minore o di persona disabile. Infine, come già previsto nel nostro ordinamento per altri reati, quale ad esempio quello di violenza sessuale, si prevede che se il reato è commesso in danno di un minore o da uno dei genitori in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni

anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile. Tali articoli disciplinano i provvedimenti che il giudice, valutati gli elementi del singolo caso e sempre nell'interesse del minore, può adottare nei casi di condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli: rispettivamente, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla residenza familiare. Si ritiene, infatti, che tale costrizione sia indice di un ambiente familiare non consono ad una serena crescita psico-fisica del minore e rappresenti un comportamento genitoriale non adeguato e funzionale ad una sua integrazione nella comunità.

L'articolo 3 prevede quale causa ostativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana la condanna per il reato di costrizione all'occultamento del volto introdotto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, considerato quale palese atteggiamento in contrasto con il percorso di integrazione nella nostra comunità.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: « senza giustificato motivo » sono sostituite dalle seguenti: « compresi gli indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del primo comma per le manifestazioni a carattere sportivo, il divieto di cui al presente articolo non si applica nei luoghi di culto, nei casi in cui l'occultamento del viso è necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l'uso del casco è previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter.1 - (*Costrizione all'occultamento del volto*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, è punito con la re-

clusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna o di una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Se il reato è commesso a danno di un minore o da uno dei genitori di un minore a danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ».

Art. 3.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) la condanna per il delitto di cui all'articolo 612-ter.1 del codice penale »;

b) all'articolo 9.1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 è precluso in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 612-ter.1 del codice penale ».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00